

STATUTO



ASSOCIAZIONE L'APE CLOTILDE DI PAOLA E FILIPPO NADOR ETS

Art. 1. Denominazione

E' costituita l'Associazione, operante per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata:

ASSOCIAZIONE L'APE CLOTILDE DI PAOLA E FILIPPO NADOR ETS.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in via Cavour n. 4 a Rodano (MI). L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto e verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal D.lgs. n. 117/2017, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione, che opera nel settore della beneficenza, intende destinare aiuti economici e materiali a favore di minori e delle loro famiglie, che si trovino in situazione di grave disagio sociale o familiare, oltre che in stato di indigenza economica. I soggetti beneficiari verranno individuati anche tramite segnalazione di enti pubblici o privati quali Comuni, Servizi Sociali, Scuole Pubbliche, Caritas Diocesana e altri enti benefici. L'Associazione potrà inoltre destinare aiuti economici ad associazioni, fondazioni ed altri enti benefici che svolgono attività di assistenza sociale e beneficenza a favore dei suddetti soggetti o gruppi familiari.

Inoltre, l'Associazione intende destinare aiuti umanitari a favore di comunità, famiglie o singoli residenti in paesi esteri in via di sviluppo, che versano in condizione di grave disagio economico, sociale o familiare e che siano privi dei mezzi di sostentamento. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione collaborerà esclusivamente con accreditate istituzioni che operano, anche indirettamente, nei paesi esteri destinatari dei fondi.

Art 4. Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettera u) del d.lgs. n. 117/2017:

- 1) destinare aiuti economici e materiali a favore di minori e delle loro famiglie, che si trovino in situazione di grave disagio sociale o familiare, oltre che in stato di indigenza economica;
- 2) destinare aiuti economici ad associazioni, fondazioni ed altri enti benefici che svolgono attività di assistenza sociale e beneficenza a favore dei suddetti soggetti o gruppi familiari;
- 3) supporto economico verso comunità, famiglie o soggetti residenti in paesi in via di sviluppo che si trovino in condizione di grave disagio economico o sociale; invio di alimenti, vestiario e altri beni di prima necessità verso i suddetti soggetti o comunità.

L'Associazione eserciterà inoltre le seguenti attività:

- 4) progettazione e realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di iniziative nel campo



dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della cultura in generale, riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) ed l) del d.lgs. n. 117/2017;

5) cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 117/2017;

6) attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6. Soci

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'Associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'Associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti;
- di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato al soggetto interessato che può ricorrere entro 60 giorni all'assemblea che si pronuncia in occasione della successiva convocazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in tre categorie:

Soci fondatori, operatori e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

I soci operatori sono coloro che richiedono l'adesione all'Associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore della stessa.

I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà



sociale e della beneficenza.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione ed è obbligato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- 4) mancato pagamento della quota associativa.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'Associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività.



Art. 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di:

- 1) partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali. I soci maggiori di età hanno diritto a candidarsi per gli organi dell'Associazione;
- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- 4) contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti e secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 117/2017;
- 5) esaminare i libri sociali ed estrarne copia a proprie spese, previa richiesta scritta al Presidente con l'indicazione delle motivazioni, presso la sede sociale, entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- 3) di versare la quota associativa annuale;
- 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei



soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 8. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo ed il Revisore quando obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 117/2017

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9. *L'Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno; è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione delle delibere di fusione, scissione e trasformazione. . La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\decimo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza (sei giorni in caso di urgenza) con lettera, fax, e-mail, confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Nello stesso avviso di convocazione



dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

L'Assemblea straordinaria, che dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della sua richiesta, delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio si possono tenere anche in teleconferenza o videoconferenza.

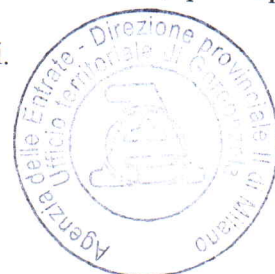
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria



dell'Associazione. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio e del bilancio sociale quando obbligatorio documentando in esso il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
- d) eleggere al proprio interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore dell'associazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- m) eseguire le delibere dell'assemblea;
- n) stabilire le modalità di collaborazione/partecipazione all'attività di altre associazioni o enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dello statuto;
- o) stabilire l'entità della quota sociale annua ed il termine per il versamento della stessa.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri. In assenza di candidati disponibili, l'Assemblea dei soci provvederà senza indugio alla loro sostituzione, garantendo il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.



Il Consiglio Direttivo decade automaticamente nel caso di dimissioni di almeno metà dei suoi componenti o, tramite deliberazione dell'assemblea dei soci, nel caso di grave inadempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o mancato svolgimento dei suoi compiti. Un consigliere potrà essere dichiarato decaduto, tramite deliberazione dell'assemblea dei soci, nel caso di grave inadempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione, come nel caso di reiterata assenza alle riunioni del consiglio direttivo o mancato svolgimento dei suoi compiti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più componenti del Direttivo sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.



In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell'Associazione.

Art. 12 – Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 13. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;





g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;

h) entrate derivanti da attività diverse, comunque nei limiti previsti dal Dlgs n. 117/2017;

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro del Direttivo da lui delegato con delega scritta.

Art. 15. *Il Patrimonio*

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale e da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'a stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 16. *Divieto di distribuzione degli utili*

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17. *Raccolta pubblica di fondi*

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18. *Bilancio di esercizio*

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

I sopra citati documenti devono essere depositati presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19. *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 20. *Scioglimento*

L'Associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21. *Rinvio*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017 e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile..



Art. 22. Norma transitoria

Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui sopra, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nel settore di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di **"ASSOCIAZIONE ONLUS L'APE CLOTILDE DI PAOLA E FILIPPO NADOR"** in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- d) in caso di scioglimento o estinzione prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Sahin Pasha Nador